

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DEL “CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI”  
DEL COMUNE DI PONTEBBA**

Art. 1

Istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune

Al fine di favorire una idonea crescita socio-culturale dei ragazzi e la consapevolezza dei loro diritti e doveri verso la comunità e le istituzioni, è istituito nel Comune di Pontebba il Consiglio Comunale dei ragazzi.

Art. 2

Durata ed attribuzioni

Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha durata di due anni ed ha funzioni propositive e consultive nei confronti del Consiglio Comunale del Comune di Pontebba.

Esplora la funzione di cui al comma precedente tramite richieste e pareri su temi e problemi che riguardano l'attività amministrativa locale con particolare riguardo alle esigenze provenienti dal mondo giovanile.

Art. 3

Funzionamento

Il Consiglio Comunale dei ragazzi svolge le proprie funzioni in modo libero, autonomo e democratico. L'organizzazione e le modalità di elezione sono disciplinate dal presente regolamento.

Art. 4

Elettorato attivo

Partecipano all'elezione del Consiglio Comunale gli alunni dalla classe quarta del ciclo elementare alla seconda media inferiore di Pontebba secondo il piano scolastico dell'offerta formativa.

Art. 5

Elettorato passivo

Possono essere eletti consiglieri gli alunni dalla classe quarta del ciclo elementare alla seconda media inferiore residenti nel Comune di Pontebba.

Art. 6

Composizione

Il Consiglio Comunale dei ragazzi è composto da undici Consiglieri.

Art. 7

Modalità delle elezioni

Le elezioni del Consiglio Comunale dei ragazzi si svolgono con le seguenti modalità:

- a) entro il dieci di ottobre dell'anno di decadenza del CCR vengono presentate le liste delle candidature presso la presidenza della scuola. Ogni classe deve presentare una lista di almeno due candidati. La presentazione della candidatura è libera, salvo l'obbligo di ogni candidato di accettare per iscritto la candidatura, previa autorizzazione dei genitori;

- b) entro il quindici di ottobre il dirigente scolastico rende pubbliche le liste pervenute, disponendo i candidati in ordine alfabetico con l'indicazione del cognome, del nome e della classe e sezione di appartenenza;
- c) dal sedici di ottobre si apre la campagna elettorale che gli studenti svolgono nelle forme più opportune (assemblee, volantini, dibattiti in classe) in sintonia con quanto previsto nel piano scolastico dell'offerta formativa. Ciascuna scuola disciplina autonomamente le modalità per incentivare il confronto tra candidati ed elettori;
- d) in ognuna delle scuole è nominata dal dirigente scolastico o suo delegato una commissione elettorale con il compito di vigilare sulla regolarità del procedimento. Tale commissione comprende, oltre al dirigente scolastico o suo delegato, un rappresentante degli insegnanti, tre rappresentanti degli studenti non candidati;
- e) la commissione nominata ai sensi della precedente lettera d) ha il compito di nominare tra gli studenti i componenti dei seggi elettorali, composti da quattro scrutatori ed un presidente nominato tra i genitori: alla predetta commissione spetta altresì il compito di pronunciarsi a maggioranza e con decisione inappellabile su eventuali ricorsi inerenti il procedimento elettorale. I ricorsi devono essere presentati entro quarantotto ore dalla chiusura delle operazioni elettorali. La commissione deve pronunciarsi nelle quarantotto ore successive;
- f) le operazioni di voto si svolgono esclusivamente nell'orario scolastico (9,00-12,00) in un giorno compreso nella seconda settimana del mese di novembre indicato dal Dirigente scolastico. Il medesimo provvede alla individuazione del numero dei seggi, alla loro localizzazione ed al reperimento del materiale necessario. Se tale termine coincide con un giorno festivo, le operazioni di voto si svolgono il giorno precedente;
- g) gli elettori ricevono una scheda sulla quale possono esprimere una sola preferenza nella lista della propria classe;
- h) la commissione nominata ai sensi della precedente lettera g) deve garantire adeguate forme di libertà e segretezza del voto;
- i) le operazioni di scrutinio hanno inizio subito dopo la chiusura dei seggi. Viene eletto il candidato che in ogni classe ha ottenuto il maggior numero di preferenze;
- j) il giorno successivo, i risultati dello scrutinio con l'intera lista degli eletti e le relative preferenze sono consegnati a cura del dirigente scolastico al Sindaco di Pontebba.

#### Art. 8

##### Proclamazione degli eletti

Il Sindaco di Pontebba entro tre giorni dal voto, proclama i risultati delle elezioni, salva la presentazione di eventuali ricorsi, e provvede a darne notizia mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pontebba. In caso di presentazione di ricorsi, il Sindaco dovrà entro tre giorni verificare il merito del ricorso.

#### Art. 9

##### Insediamiento del Consiglio Comunale degli eletti

Entro il trenta novembre dell'anno delle elezioni, il Sindaco di Pontebba convoca il Consiglio Comunale dei ragazzi per la prima seduta e ne assume la presidenza. Nella sua prima riunione il Consiglio Comunale dei ragazzi dovrà procedere alla elezione del Sindaco e della Giunta, nell'ambito dei componenti del Consiglio, con le modalità disciplinate negli articoli seguenti.

#### Art. 10

##### Elezione del Sindaco del CCR

Ogni candidato alla carica di Sindaco presenta, nella prima seduta del Consiglio, il suo programma di lavoro, insieme alla lista dei candidati alla carica di Assessore, in numero massimo di due, uno rappresentate la scuola elementare e uno la scuola media. La votazione si svolge a scrutinio segreto. Il Sindaco è eletto a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale

maggioranza, si procede immediatamente a votazione di ballottaggio tra i due più votati e risulta eletto chi consegue il maggior numero di voti. Risultano eletti con il Sindaco i candidati alla carica di Assessore da esso presentati.

#### Art. 11 Attribuzione e durata in carica del Sindaco

Il Sindaco eletto ha il compito di:

- a) convocare il Consiglio. La convocazione avviene su richiesta del Sindaco dei ragazzi almeno cinque giorni prima dell'adunanza, per mezzo di avvisi spediti dal funzionario responsabile ai consiglieri e al dirigente scolastico con preghiera di affissione all'Albo scolastico per informazione a tutti i docenti e allievi. Copia della convocazione con il relativo ordine del giorno è inviata al Sindaco del Comune di Pontebba;
- b) presiedere e disciplinare le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi;
- c) convocare e presiedere la Giunta.

La durata della carica di Sindaco coincide con la durata del Consiglio Comunale dei ragazzi. Il Sindaco del CCR non è immediatamente rieleggibile.

Qualora il Sindaco eletto non frequenti più classi delle scuole dell'Istituto Comprensivo di Pontebba, decade e si procede all'elezione del nuovo Sindaco, ai sensi dell'art. 10.

#### Art. 12 Riunioni della Giunta

La Giunta si riunisce nella sede del Consiglio Comunale di Pontebba.

#### Art. 13 Funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi

Le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri: le deliberazioni sono validamente adottate con la maggioranza dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio adottate nella forma di proposte o pareri, vengono verbalizzate dal funzionario comunale delegato.

Vengono trasmesse al Sindaco, il quale darà risposta scritta circa il problema o l'istanza formulata informando delle modalità che si intendono seguire per le eventuali soluzioni.

Il Consiglio Comunale dei ragazzi dovrà riunirsi almeno due volte durante ciascun anno del mandato.

La sede del Consiglio è la sala consiliare del palazzo municipale, con sede in piazza Garibaldi n. 1 a Pontebba.

Le sedute del Consiglio Comunale dei ragazzi sono pubbliche.

#### Art. 14 Surroga dei consiglieri

In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della carica, viene proclamato Consigliere il primo dei non eletti della medesima lista di appartenenza del dimissionario.

#### Art. 15 Articolazioni del Consiglio

Il Consiglio Comunale dei ragazzi può articolarsi in gruppi di lavoro o commissioni tecniche presiedute dall'Assessore competente a cui possono partecipare anche alunni non eletti rientranti nell'elettorato passivo secondo l'articolo 5.

Le commissioni sono un luogo di elaborazione comune e riferiscono dei lavori al Consiglio Comunale dei ragazzi.

Art. 16  
Riunioni del Consiglio

Il Consiglio Comunale di Pontebba indipendentemente da quanto disposto dall'articolo 13 si riunisce, almeno una volta all'anno, in seduta comune con il CCR per ascoltare la relazione del Sindaco del CCR.

Art. 17  
Modifiche al presente regolamento

Le norme del presente regolamento possono essere modificate su proposta del Consiglio Comunale dei ragazzi, assunte a maggioranza dei due terzi.